



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

Regione Lazio  
Consiglio Regionale  
Commissione IX - Lavoro, pari opportunità,  
politiche giovanili e politiche sociali  
c.a. Consigliere On. Augusto Battaglia

**Oggetto: Proposta di legge n. 440/2008 "Sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e norme di recepimento della legge 8/11/2000, n. 328"**

Egregio Onorevole,

con riferimento alla proposta di legge di cui all'oggetto, desidero in primo luogo esprimere il mio profondo apprezzamento per un'iniziativa che si prefigge finalmente, a nove anni dall'approvazione della Legge 328/2000, il riassetto sistematico dei servizi sociali, anche attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali della nostra Regione. Condivido appieno, infatti, l'idea che obiettivo precipuo della politica e del lavoro delle istituzioni debba essere il perseguimento del benessere della popolazione, inteso non solo come assenza di patologie, ma anche come condizione di prosperità psicologica e sociale.

Rilevo, dunque, con stupore e rammarico la totale assenza dal testo della proposta di legge della figura professionale dello psicologo, in violazione delle statuizioni normative statali, dei contratti collettivi nazionali, nonché delle prassi consolidate nella nostra Regione.

Come stabilito dalla Legge 56/89 e ribadito dal Codice deontologico degli Psicologi, compito di questi professionisti è quello di promuovere il benessere psicologico degli individui, dei gruppi, degli organismi sociali e delle comunità. Siffatte statuizioni, che basterebbero da sé a dimostrare la necessità di annoverare gli psicologi tra le figure professionali del sistema regionale integrato, sono suffragate dalla presenza del profilo professionale di psicologo nel CCNL del comparto Regioni e autonomie locali.

D'altronde, le previsioni normative appena richiamate non sono rimaste lettera morta negli anni, ma si sono tradotte in una prassi di multidisciplinarietà in cui gli psicologi sono protagonisti, accanto ad altre figure professionali, dell'offerta di servizi sociali e sociosanitari da parte degli enti locali. E non potrebbe essere altrimenti: la gran parte degli interventi che nella proposta di legge *de qua* sono indicati come livelli essenziali delle prestazioni sociali, quali ascolto, consulenza, supporto e sostegno alle persone e alle famiglie, sono atti tipici della professione di psicologo e, come tali, non possono essere demandati ad altre categorie professionali.

Alla luce di tutto quanto appena ricordato, mi pare incontrovertibile che la gestione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari nel Lazio non possa

Presidente  
**Mi. Zaccaria**  
Vicepresidente  
**P. Cruciani**  
Segretario  
**D. Cariani**  
Tesoriere  
**M. D'Aguzzo**  
Consiglieri  
**M. Crescimbeno**  
**S. Del Lungo**  
**P. Fenzi**  
**G. Gasparini**  
**A. Gragnani**  
**M. Gubinelli**  
**M.L. Manca**  
**P. Marinelli**  
**C. Montanari**  
**S. Sensini**  
**A. Urso**



prescindere dall'impegno professionale ed umano che gli psicologi hanno profuso e continuano a approfondire ogni giorno. Non annoverare gli psicologi tra il personale dei servizi sociali significherebbe disconoscere la realtà dei fatti, nella quale peraltro gli psicologi ricoprono molto spesso ruoli di direzione e coordinamento. L'eliminazione di una simile realtà mi sembra una strada impercorribile, tanto sul piano dell'opportunità quanto su quello della legittimità.

A fronte dell'esclusione degli psicologi dal personale dei servizi sociali, mi preme sottolineare l'anomala presenza della figura *dell'animatore professionale socio educativo*, che non mi risulta essere stata istituita a livello nazionale. Rammento a me stessa, infatti, che la competenza legislativa delle regioni in materia di professioni non si estende alla istituzione di nuove figure professionali, che resta in ogni caso di competenza statale. Suggerisco, pertanto, l'opportunità di attenersi al dettato costituzionale, non inserendo figure professionali inesistenti a livello statale.

Con riferimento al Piano Sociale regionale, mi sembra opportuno che il procedimento di adozione dello stesso contempli la consultazione, oltre che delle Organizzazioni sindacali, anche degli Ordini e delle associazioni professionali competenti, il cui contributo può rivelarsi prezioso per la definizione di un Piano completo e rispondente alla realtà effettiva del mondo delle professioni sociosanitarie.

Inoltre, sarebbe utile istituire, nell'ambito del sistema regionale integrato, una Commissione regionale per le politiche sociali, della quale facciano parte anche rappresentanti degli Ordini e delle associazioni professionali, con funzioni consultive e propositive, anche in vista dell'auspicabile attivazione di un Servizio di psicologia scolastica.

Premesse le considerazioni sin qui svolte, formulo alcuni emendamenti relativi alla proposta di legge n. 440:

Proposta di legge n. 440	Proposta Ordine Psicologi Lazio
<p>Art. 26 Piano Sociale regionale ...omissis...</p> <p>6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali.</p>	<p>Art. 26 Piano Sociale regionale ...omissis...</p> <p>6. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le Organizzazioni sindacali, <b>nonché gli Ordini e le associazioni professionali.</b></p>
<p>Art. 33 Personale dei servizi sociali</p> <p>1. La Regione, in conformità a quanto</p>	<p>Art. 33 Personale dei servizi sociali</p> <p>1. La Regione, in conformità a quanto</p>



Ordine  
degli Psicologi  
del Lazio

<p>disposto dall'Art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli assistenti sociali;</li><li>b) gli educatori professionali;</li><li>c) i sociologi;</li><li>d) gli operatori socio sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;</li><li>e) gli animatori professionali socio educativi.</li></ul> <p>...omissis...</p> <p>6. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'animatore professionale socio educativo e' richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) attestato di qualifica di animatore professionale di cui alla normativa regionale vigente;</li><li>b) laurea in scienze dell'educazione, curriculum animatore professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi analoghi.</li></ul> <p>...omissis...</p>	<p>disposto dall'Art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328, individua le seguenti figure professionali dei servizi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) gli assistenti sociali;</li><li>b) gli educatori professionali;</li><li>c) i sociologi;</li><li>d) gli operatori socio sanitari e gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;</li><li>e) <b>gli psicologi.</b></li></ul> <p>...omissis...</p> <p><b>6. Per lo svolgimento delle funzioni proprie dello psicologo è richiesta l'iscrizione al relativo albo professionale.</b></p> <p>...omissis...</p>
<p>Art. 34</p> <p>Direzione dei servizi sociali</p> <p>1.In conformità a quanto disposto dall'Art.12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea nelle discipline di cui al precedente Art. 33 o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali, nonché lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.</p> <p>...omissis...</p>	<p>Art. 34</p> <p>Direzione dei servizi sociali</p> <p>1.In conformità a quanto disposto dall'Art.12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di laurea nelle discipline di cui al precedente Art. 33 o dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali <b>ovvero dell'ordine degli psicologi</b>, nonché lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie o grandi dimensioni.</p> <p>...omissis...</p>

Resta fermo che, qualora l'iter legislativo dovesse evolvere nel senso di una riunificazione delle proposte di legge relative al sistema regionale integrato dei servizi sociali ed il testo su cui si esprimeranno la Commissione e l'Aula consiliare dovesse



risultare differente da quello attuale della proposta di legge n. 440, le sarei grata se potesse farsi portavoce delle considerazioni espresse in premessa, a prescindere dalla lettera degli emendamenti suesposti.

Infine, chiedo che un rappresentante dell'Ordine degli Psicologi del Lazio sia convocato nell'ambito delle audizioni delle Parti sociali che si svolgeranno dinanzi la Commissione e l'Aula consiliare.

Confermando la piena disponibilità a contribuire alla realizzazione del sistema regionale dei servizi sociali e sociosanitari, invio i migliori saluti ed auguri di buon lavoro.

Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio  
(dott.ssa Marialori Zaccaria)